

STATUTI DELLA PODESTERIA DI BARBERINO DI MUGELLO FATTI L'ANNO 1563

Al nome dello onnipotente Iddio e della sua gloriosa madre sempre vergine Maria e delli beati apostoli S. Pietro e S. Paulo e di S. Giovambatista, protettore et advocato dell'alma città di Firenze, e di Santa Reparata di Pièmonti di Mugello, sotto il cui nome e vocabulo i communi e popoli della podesteria di Mangona salutevolmente si governano, e generalmente di tutta la celestiale e triomfante corte del paradiso; e à essaltatione e gloria dello illustrissimo et eccellentissimo signore il signore Cosmo de Medici, di Firenze e Siena invittissimo duca; e à conservatione, mantenimento e buon governo della podesteria di Mangona di Mugello e di tutti gli communi, popoli et huomini di quella.

Questi sono gli statuti et ordini municipali della podesteria di Mangona di Mugello e di tutti gli pivieri, communi e popoli di essa; parte levati con augumento e diminutione rispettivamente dal libro degli statuti vecchi di detta podesteria, e parte nuovamente fatti et ordinati per gli prudenti et esperti uomini

Antonio di Agnolo di Betto Sconditi e

Benedetto di Antonio di Benedeto Ulivi

ambi del commune di Barberino di Mugello statutarii e riformatori, eletti e deputati dal publico e generale consiglio della detta podesteria con piena autorità di potere riformare, accrescere e sminuire gli statuti vecchi di essa e farne de nuovi, come della loro elettione appare publico partito per mano di me, notaro infrascritto, sotto dì 8 di novembre 1562, registrato al libro de partiti della prefata podesteria a c. 15., sotto la forma et osservanza de quali vogliono che per l'avenire sia retta e governata la detta podesteria e gli communi, popoli et huomini di quella; il tenore delli quali è questo, cioè /1r/

LIBRO PRIMO

Del modo di riformare gli officii della podesteria di Mangona. Rubrica prima.

In prima statuirono et ordinarono che la riforma et imborsatione delli officii della detta podesteria, per l'avenire, si habbi à fare per anni cinque per ciascuna volta (1), et in questo modo e forma, cioè che ogni volta che occorrerà farsi la detta riforma, il gonfaloniere della detta podesteria sia tenuto, fra quatro mesi al più lungo dal dì dell'ultima tratta delli ufficiali della riforma vecchia, fare richiedere il publico e generale consiglio della podesteria. Il quale consiglio, ragunato nella solita stanza della sua coadunatione, habbi, per solenne partito messo à fave nere e bianche et ottenuto per i dua terzi delle fave nere, à elleggere e deputare dua huomini pratici et esperti della detta podesteria in riformatori di quella; i quali habbino pienissima autorità di imborsare tutti quelli che à loro parranno sufficienti all'ufficio, per il quale si haranno à imborsare. E messo et ottenuto il sopradetto partito et electione, ogni consigliere sia tenuto e debba dare alli detti riformatori una nota di tutti gli huomini che saranno nel suo commune habili alli officii; e gli detti riformatori, havute le dette

note, debbino fare l'imborsatione e riforma delli officii nuovi per cinque anni come di sopra e in questo modo, cioè: habbino una borsa, la quale si chiami borsa del consiglio, nella quale imborsino dieci polize, su ciascuna delle quali sia scritto il nome d'un gonfaloniere e di quattordici consiglieri; de quali consiglieri uno sia et essere debba del commune di Mangona, uno del commune di Barberino, uno del commune della Cavallina ò di Latera, uno del commune di Montibuiano ò Bovecchio, uno del commune di Arriano, uno del commune di Monticuccoli, uno del commune di Gricigliano ò Montaguto, uno del commune di Commaggia/1v/no, uno del commune di Casaglia, uno del commune di Rezano, uno del commune di Gagliano, uno del commune di Campiano, uno del commune di Villanova e uno del commune di Monticarelli; e il gonfaloniere habbi à essere sempre del commune di Barberino per le cause che si diranno di sotto, nello statuto posto sotto la rubrica seconda del presente libro dell'ufficio del gonfaloniere. Habbino un'altra borsa, che si chiami borsa delli stimatori, nella quale imborsino dieci polize sù ciascuna delle quali sia scritto il nome di dua huomini; un'altra borsa, che si chiami borsa de sindichi del podestà, nella quale imborsino dieci polize sù ciascuna delle quali sia scritto il nome di tre huomini; un'altra borsa, che si chiami borsa de ragionieri e sindichi del camarlingo generale, nella quale s'imborsino polize dieci sù ciascuna delle quali si scriva il nome di tre huomini; un'altra borsa, che si chiami borsa de camarlinghi generali della podesteria, nella quale s'imborsino cinque polize su ciascuna delle quali sia scritto il nome d'un'huomo. La quale riforma et imborsatione fatta nel detto modo vaglia e tenga, e se fussi fatta altrimenti sia di nessuno valore; e perchè al presente le borse sono vote, però statuirono et ordinarono che la prima imborsatione, da farsi secondo l'ordine predetto, debba essere fatta per tutto 'l mese di gennaio prossimo futuro 1562, acciò che si possi fare à tempi debiti la tratta delli ufficiali che hanno à pigliare l'ufficio il dì primo di marzo prossimo futuro e governare la detta podesteria li sei mesi all' hora prossimi seguenti.

Advertischino e curino detti riformatori di fare che, nella imborsatione per loro da farsi, tutti gli communi e popoli di detta podesteria habbino il dovere loro di tutti gli soprascritti officii; imborsino persone pratiche e sufficienti alli officii à quali saranno elette; non possino /2r/ imborsare alcuno minore di anni ventidua forniti. E fatte tutte le polize predette, quelle debbino, per mano del loro cancelliere ò del cavaliere del podestà, à fare imborsare ciascuna nella sua borsa; e di poi dette borse serrare nella cassetta per ciò ordinata con dua chiavi, delle quali una tenga il podestà, l'altra il gonfaloniere, e detta cassetta stia sempre sotto la custodia del podestà e suo cavaliere. E ogni volta che occorrerà farsi le dette tratte si apra la detta cassetta in presentia del consiglio, e di ciascuna di dette borse si cavi à sorte per le mani del podestà una poliza e si dia al cancelliere, il quale la legga in presentia del consiglio, che ognuno intenda, e di poi la dia alli messi che la notifichino alli huomini descritti in quella fra tre dì al più lungo e faccino rapporto di tale notificatione al cancelliere, quale la noti al registro della detta podesteria. Tutti gli uffici sopradetti durino mesi sei, eccetto che l'ufficio de camarlinghi generali che duri un'anno; faccinsi le tratte sempre un mese inanzi che gli ufficiali habbino à pigliare l'ufficio loro. Piglinsi detti officii il primo dì di marzo e il primo dì di settembre ciascun'anno; e quando alcuno

imborsato, al tempo della sua tratta, fussi partito della detta podesteria, ò morto, ò rifiutassi, all' hora il consiglio generale per solenne partito ellegga uno del medesimo commune in luogo dello absente, ò morto, ò che rifiuterà; e chi vorrà rifiutare alcuno delli ufficii di detta podesteria debba, fra dua dì prossimi futuri dal dì della notificatione fattali, comparire avanti al cancelliere della detta podesteria e farsi fare una poliza e con quella andare à pagare nelle mani del camarlingo generale di detta podesteria, à utile di essa, lire una piccioli di rifiuto e riportare la poliza sottoscritta al cancelliere; /2v/ il quale noti detto rifiuto al libro de partiti e metta detta poliza in filza, acciò che con quella si mettano poi detti rifiuti à entrata del camarlingo nella sua ragione E quando detto cancelliere si partissi avanti che la ragione del camarlingo si rivedessi, sia tenuto lasciare dette polize al suo successore ò ai gonfaloniere; habbi il detto cancelliere per sua mercede, della detta poliza e nota di rifiuti, soldi tre piccioli per ciascuno che rifiuterà. Chi non osserverà fra 'l termino soprascritto quanto di sopra s'intenda havere accettato e sia per il podestà costretto à fare l'ufficio suo; e le predette cose non habbino luogo ne rifiuti de camarlinghi, ma circa quelli si osservino le leggi de signori nove conservadori della iurisdittione e dominio fiorentino. Vote che saranno le borse soprascritte, si rifacci la riforma sempre per altri cinque anni secondo la forma predetta, e così si seguiti sempre per l'avenire. Non possino i detti riformatori imborsare per un medesimo ufficio più che huomini uno per casa, sotto pena di lire cinque piccioli per ciascuno di loro e per ciascuna persona che imborsaranno contro la forma del presente statuto e per ciascuna volta, applicata per dua terzi al fisco e camera ducale e per un terzo allo accusatore secreto ò palese; la mercede di detti riformatori sia lire quatro piccioli per ciascuno, e la mercede del cancelliere per conto della detta riforma sia lire quatro piccioli e non più in modo alcuno; le quali somme il camarlingo della detta podesteria possi e debba pagare senz'altro stantiamiento in virtù del presente statuto; e pagando più, non se gli faccia buono nella sua ragione, ma s' intenda havere pagato quel più che pagarà contro la forma del presente statuto, di suo proprio. /3r/

Dell'ufficio del gonfaloniere. Rubrica II

Il gonfaloniere della detta podesteria sia tenuto e debba per obbligo del ufficio suo curare il bene, utile e honore della detta podesteria e guardare che ella non incorra in danno e pregiudicio alcuno; difenderla, per quanto à lui si aspettarà, da tutti quelli che la molestassino, non consentire che in quella si ponghino datii ò imposte senza bisogno ordinare che à tempi debiti si faccino le tratte delli ufficii di essa. Ogni volta che occorrerà, fare richiedere e ragunare il consiglio generale e à quello proporre i bisogni della detta podesteria, acciò che à quelli si proveggia à tempi oportuni; possa e debba, senza il consiglio, ogni volta che in detta podesteria arrivaranno commessarii di Sua Eccellenza Illustrissima ò di magistrato alcuno della città di Firenze, à quali si habbi à provvedere alloggiamento ò qual si voglia altra cosa, provvedere e comprare subito à spese della detta podesteria. E perché molte volte arriva qualche commissione che non ricerca dilatione et hà bisogno di subita espeditione, però statuirono che il detto gonfaloniere sia sempre del commune di Barberino, acciò che il podestà lo possi havere à se à sua posta prestamente e fargli

intendere i bisogni della detta podesteria e non habbi à mandare per lui discosto tre ò quattro miglia. Sia tenuto il detto gonfaloniere, ogni volta che giugne il podestà nuovo in detta podesteria e inanzi che il detto podestà cominci l'ufficio suo, accompagnarlo alla chiesa di Barberino e quivi farsi dare le lettere testimoniali della sua tratta e quelle fare pubblicamente leggere per il cancelliere della detta podesteria; e lette le dette lettere facci dare al podestà e suo cavaliere il solenne giuramento di osservare gli presenti statuti e tutto quello /3v/ à che sono tenuti in virtù dell'ufficio loro, et à quelli fare ridurre à memoria che vogliano havere per raccomandate le ragioni delle povere vedove e pupilli e generalmente di tutti i poveri. Di poi riaccompagnare il detto podestà fino al palazzo della sua residentia e à quello fare consegnare per inventario, per chi à ciò sarà deputato, tutte le masseritie della detta podesteria e fargliene fare ricevuta; e alla partita di detto podestà farsene rendere conto e, mancandone fargliene pagare ò ricomprare avanti che egli sia assoluto et habbi la lettera del ben servito da sindichi, sotto pena al detto gonfaloniere di pagare le dette masseritie di suo proprio. Possa in consiglio rendere partito con dua fave e per il premio della sua fatica habbi di salario, in sei mesi, lire sette piccioli e non più; e non possi essere imborsato per gonfaloniere chi non havrà almeno lire cinque di decima; e quando il gonfaloniere andrà alla corte et havrà in compagnia alcuno che sia stato posto inanzi al podestà per debiti che havessi con particolari persone, il podestà e suo cavaliere non possano ritenere quel tale mentre sarà col gonfaloniere; il quale beneficio non si estenda se non à uno per volta(2).

Dell'ufficio de consiglieri. Rubrica III.

Gli consiglieri della detta podesteria che per li tempi saranno siano tenuti e debbano in virtù dell'ufficio loro invigilare al mantenimento delle ragioni et utile e honore di detta podesteria e delli communi, populi et huomini di quella, e non porre datii ò imposte senza bisogno di essa. Debbono ogni volta che il gonfaloniere di consenso del podestà gli farà richiedere, compa/4r/rire e ragunarsi nella solita stanza della loro residentia e quivi, in presentia del podestà, trattare delle facende della detta podesteria. E quando haranno à mettere à partito cosa alcuna habbino prima sopra quella insieme maturo et ordinato colloquio; dopo il quale quella tal cosa si metta à partito con solenne e secreto scrutinio di fave nere e bianche, e quel che sarà vinto fra dua terzi di loro vaglia e tenga, e gli dua terzi si intendano undici in modo che il partito non si intenda mai vinto, se non per fave undici nere al méno per lo sì; e tutti li partiti et elettioni che saranno vinti per dette fave undici nere vagliano e tengano in virtù del presente statuto, non ostanti fave cinque bianche in contrario. E il messo che raccorrà il partito sia tenuto quello votare inanzi al podestà, gonfaloniere e cancelliere, i quali avertiscano che alcuno di detti consiglieri non renda partito mettendo nel bossolo più d'una fava; il che non sia lecito ad altri che al gonfaloniere il quale ne possa mettere dua per volta e non più, sotto pena di lire una piccioli per ciascuno che rendessi partito contra la forma del presente statuto e per ciascuna volta, d'applicarsi per un terzo allo accusatore secreto ò palese e per il resto al fisco e camera ducale E non possano vincere partito alcuno ò fare elettione alcuna à voce viva, ma tutto mettere à partito come di sopra e quel che si facessi in contrario non

vaglia e non tenga, e non di meno gli detti consiglieri e ciascuno di essi incorrano nella pena soprascritta, per ciascuna volta che contrafacessero, applicati come di sopra. Habbino di salario detti consiglieri, ciascuno dal suo commune, lire tre piccioli, in sei mesi, e non più. /4v/

Della pena di chi non viene al consiglio. Rubrica III.

Ciascuno de consiglieri, che il giorno per il quale sarà stato richiesto al consiglio non verrà e non avrà giusta e legitima scusa à dichiarazione del podestà, s'intenda ipso facto, in virtù del presente statuto e senz'altra dichiarazione, incorso in pena di lire una piccioli, applicati per un quarto al podestà che la farà pagare nelle mani del camarlingo della detta podesteria e per il resto alla detta podesteria. E il cancelliere sia tenuto farne ogni volta rassegna et appuntare tutti quelli che mancheranno e darne nota al camarlingo predetto, sotto pena di lire dua piccioli per ogni volta che mancherà di fare detta rassegna, et appuntare e dare la nota sopradetta; e il camarlingo la metta subito à entrata di detta podesteria e se fra otto giorni non haranno pagato detta somma, il detto camarlingo gli dia in essattione al podestà, il quale gli facci subito per detto conto gravare et habbi di detta somma soldi cinque senz'altro diritto, e soldi quindici ne facci pagare al detto camarlingo, à entrata della detta podesteria. E se il camarlingo mancherà di quanto di sopra incorra e senz'altra dichiarazione incorso essere s'intenda in pena di lire dua piccioli per ogni volta, applicati per la metà al podestà che per li tempi sarà e detta condennazione risquoterà, e il resto al fisco e camera ducale. E il podestà sia tenuto in virtù del presente statuto e del suo giuramento astringere ex officio detto camarlingo à pagare detta pena; e gli ragionieri del camarlingo siano tenuti, quando gli haranno à rivedere la ragione, fare guardare il libro de partiti e mettere à entrata al detto camarlingo le dette appuntature, ò riscosse ò non riscosse, eccetto che quelle di quelli che il podestà dichiarassi havere havuto legitima /5r/ scusa et impedimento; la quale dichiarazione brevemente si habbi à notare al libro de partiti à piè dell'appuntatura per il cancelliere, il quale per detta nota ò cancellatura di appuntatura habbi et haver debba dallo appuntato soldi dua piccioli e non più.

Della sicurtà del gonfaloniere e consiglieri. Rubrica V.

Acciò che gli huomini habbino à essere pronti alle facende di detta podesteria e possino stare et andare senza sospetto, statuirono et ordinarono che il gonfaloniere e consiglieri della detta podesteria che per li tempi saranno, durante il tempo del loro ufficio, non possino essere astretti realmente ò personalmente per debito alcuno che havessino con alcuna particolare persona, salvo che per debiti che havessino con cittadini fiorentini originarii. E se il podestà ò suoi ufficiali e messi contrafaranno al presente statuto, caggiano ciascuno di loro, per ciascuna volta che contrafaranno, in pena di lire cinque piccioli, applicati per la metà allo accusatore secreto ò palese, etiam che fussi la parte gravata, e per il resto al fisco e camera ducale (3); e non di meno il gravamento e cattura sieno nulli e debbinsi di fatto revocare. E se alcuno durante detto tempo si volessi richiamare di detto gonfaloniere ò consiglieri, il

cavaliere non debba accettare detto richiamo, et accettandolo per inavvertenza non lo facci essequire, sotto la detta pena.

Dell'ufficio de stimatori. Rubrica VI.

Gli stimatori siano tenuti e debbano, al più lungo fra otto /5v/ giorni dal dì del principio del loro ufficio, comparire avanti al cancelliere e nelle mani di quello giurare, toccando corporalmente le scritture con le mani, di essercitare fedelmente e senza fraude alcuna il loro ufficio, remosso da loro e ciascun di loro odio, amore, timore, prezzo, prieghi e qual si voglia altra humana gratia; il quale giuramento si noti per il cancelliere al libro de partiti della detta podesteria. Siano tenuti stimare tutti gli pegni, e beni mobili, immobili e se moventi, che loro sarà commesso dal podestà e suo cavaliere, e terminare tutte le terre e stimare tutti li danni che gli medesimi gli commanderanno. Siano tenuti ubbedire precise à tutti li comandamenti delli detti podestà e cavaliere e comparire il dì proprio per il quale saranno comandati, e preso il giuramento andare in tutti quei luoghi ne quali sarà bisogno andare à stimare ò terminare, e di poi nel termino commessoli tornare à fare il rapporto della loro stima alli detti podestà e cavaliere, sotto pena di lire cinque piccioli per ciascuno e per ciascuna volta che disubidiranno e non compariranno nel termino assegnato loro; nella quale pena il podestà e il suo cavaliere gli possino e debbino condannare in virtù del presente statuto; sia applicata detta pena per un quarto al podestà che la risquoterà e per il resto al fisco e camera ducale. Habbino, per loro mercede e salario di tutte le stime che faranno, danari sei piccioli per lira se la stima non excederà la somma domandata da quello à stanza del quale si stimarà; nel quale caso habbino danari sei per lira, solamente per la somma per la quale il podestà pigliarà /6r/ il suo diritto, et oltra gli detti danari sei per lira, ogni volta che andaranno à stimare beni immobili ò mobili ò se moventi che non siano appresso il camarlingo della detta podesteria e la stima non passi lire cinquanta, all'hora et in quel caso habbino dì più un carlino per uno per la loro gita; ma sendo detti beni appresso il camarlingo ò passando la stima lire cinquanta, habbino solamente danari sei per lira e se andranno à stimare danni dati habbino un carlino per uno per la loro gita Se andranno à porre termini habbino il medesimo premio per la gita e di più soldi uno piccioli per ogni termino che porranno; se andranno à vedere differentia alcuna di confini senza mettere termini habbino un carlino per uno per la loro gita; e più che gli salarii soprascritti domandare e pigliare non possino, sotto pena di lire cinque piccioli per ciascuno e per ciascuna volta che contrafaranno, per un quarto al notificatore, per un quarto al podestà che condannerà e risquoterà (4), e possi e debba il podestà in virtù del presente statuto condennarli in detta somma, e per il resto al fisco e camera ducale Se alcuno, à stanza del quale detti stimatori haranno stimato alcuna cosa, non vorrà quella tal cosa per la stima fattane, siano tenuti detti stimatori pigliare per loro detta cosa stimata, per danari dua piccioli meno per lira, e pagarne detta stima con detti soldi dua meno per lira al creditore fra dieci giorni prossimi seguenti dal dì che il creditore gli harà notificato ò fatto notificare non volere detti beni per la detta stima; la quale notificatione detto creditore sia tenuto fare fare per uno de messi della detta podesteria fra tre dì dal dì della detta stima. /6v/

Dell'ufficio del camarlingo generale della podesteria Rubrica VII.

Il camarlingo generale della detta podesteria sia tenuto, fra otto giorni dal dì che sarà stato tratto et harà accettato il detto ufficio, comparire inanzi al cancelliere della detta podesteria e promettere di essercitare l'ufficio suo diligentemente e à tempi debiti rendere buon conto della sua administratione e di tutto quello gli sarà pervenuto nelle mani per conto di detto suo camarlingato e darne dua sufficienti mallevadori à dichiarazione del gonfaloniere. Sia tenuto ancora, ogni volta che à tempo debito gli saranno stati dati gli assegnamenti, pagare tutti li debiti della detta podesteria à tempi debiti; altrimenti pagare di suo proprio tutte le spese nelle quali egli incorressi per non fare gli pagamenti à tempi, e conservarne in tutto la detta podesteria senza danno; e possi pagare senza stantimento tutti gli salarii ordinarii dovuti à qualsivoglia persona in virtù de presenti statuti. Debba, fra quindici dì (5) dopo la fine dell'ufficio suo, farsi rivedere la ragione à suoi ragioneri, tratti secondo la forma de presenti statuti in presentia del podestà e cancelliere, et à quelli rendere buon conto della sua administratione e mettersi à entrata tutto quello che, per imposte ò pene ordinate dalli presenti statuti ò per altro conto spettante à detta podesteria, gli sarà pervenuto in mano; e se restarà debitore debba, fra un mese prossimo futuro dal dì del saldo di detta ragione, restituire quello di che restarà debitore al suo successore, sotto pena di soldi cinque piccioli per lira di tutto quello che si spettarà à detta podesteria et egli non si farà mettere à entrata e di tutto quello che non restuirà nel termino predetto, e sotto pena /7r/ di lire venticinque piccioli se fra 'l termino soprascritto non harà dato detti mallevadori e rimesso dette ragioni; nelle quali pene il podestà e suo cavaliere in virtù del presente statuto lo possino e debbino condannare, delle quali pene il quarto sia del notificatore, il quarto del podestà che condannerà e risquoterà, il quarto della detta podesteria e il resto del fisco e camera ducale. Circa il suo salario, rifiuti e divieti si osservino le leggi de signori nove conservadori della iurisdictione e dominio fiorentino.

Sia ancora depositario de pegni, e nel termino nel quale egli come di sopra è tenuto dare i mallevadori per il camarlingato generale, sia tenuto ancora dare dua mallevadori sufficienti à dichiarazione del gonfaloniere di custodire diligentemente e conservare e tenere in luogo netto e asciutto tutti gli pegni che gli saranno consegnati dalla corte del detto signore podestà, sotto pena di lire venticinque se mancherà di dare detti mallevadori nel detto termino, applicati come di sopra; e debba, ad ogni requisitione di detto podestà e sua corte, rimetterli ò renderli ò farne quello che gli sarà comandato; e se ne perdessi alcuno ò guastassi, debba rimetterne la stima fattane secondo la forma del capitolo 32 del secondo libro de presenti statuti, sotto pena di lire cinque piccioli per ciascun pegno e per ciascuna volta, applicati come di sopra; e non possa servirsi di detti pegni ò alcuno di essi per via diretta ò indiretta, nè servirne altri in modo alcuno, sotto pena di lire venticinque piccioli, applicati come di sopra. Habbi per sua mercede e fatica le infrascritte somme, cioè per ogni e qualunque pegno morto /7v/ soldi dua piccioli; per ciascuna bestia baccina (6), cavallina, mulina e asinina soldi quatro piccioli il dì, e il dì s'intenda d'hore ventiquattro; per qualunque bestia pecorina, caprina e porcina soldi dua piccioli (7),

fra 'l dì e la notte come di sopra, e sia tenuto dare mangiare à dette bestie di sorte che non patiscano; in detti pagamenti si metta à conto sempre il primo dì, ma tenendole più di un dì non si metta à conto il dì che le renderà e per quello non si facci pagare, se di già egli non rendessi dette bestie dopo l'avemaria della sera sonata, nel quale caso si computi anco l'ultimo dì; e per il primo dì sia pagato ancorchè il padrone le risquotessi subito. Habbi, di tutti gli danari che gli saranno depositati nelle mani, da lire quatro piccioli in giù soldi dua piccioli e da indi in sù in ogni somma danari sei per lira, salvo che di quelli che alcuno depositassi per risquotere alcun pegno, vivo ò morto, che fussi stato consegnato al detto camarlingo; nel quale caso habbi solamente il salario de pegni secondo l'ordine soprascritto e per il deposito habbi un soldo piccioli e non più. Sia tenuto pagare subito à messi e famiglia del podestà quello che haranno ad havere in virtù delli presenti statuti di tutti gli pegni che gli consegneranno, sotto pena di soldi cinque piccioli per ciascuna volta che contrafarà, applicata come di sopra, salvo che delli pegni gravati à stanza di alcun magistrato della città di Firenze, de quali detta famiglia aspetti la licentia inanzi che pigli la mercede del gravamento; e sendo detta licentia per errore, non habbino per il pegno cosa alcuna. Sia tenuto, alla fine dell'ufficio di ciascuno podestà, dare loro i diritti di tutti gli pegni che gli rimarranno nelle mani secondo la stima fattane, salvo che delli gravati à stanza /8r/ di alcun magistrato della città di Firenze, de quali non paghi il diritto; ma circa quelli si osservino le leggi de signori nove conservadori della iurisdittione e dominio fiorentino, e non pagando detti diritti al podestà per tutto il dì ultimo dell'ufficio del detto podestà incorra in pena di lire venticinque piccioli, applicati al fisco e camera ducale. Habbi à essere rimborsato detto depositano delli danari che darà al podestà e sua famiglia e alli stimatori in virtù de presenti statuti, per conto di detti pegni, dal padrone, ò del ritratto di essi; non possi pigliare per li pegni e depositi più che se gli conceda per il presente statuto, sotto pena di lire cinque piccioli per ciascuna volta. Il podestà della detta podesteria lo possa e debba condannare, per ogni trasgressione che farà circa detto camarlingato e depositaria, nelle pene soprascritte e astringerlo realmente e personalmente all'osservanza del presente statuto; non possi però detto podestà condannare il detto depositano nelle lire venticinque nelle quali incorre non pagando i diritti al podestà, ma per detta pena sia sottoposto solamente à conservadori delle leggi.

Dell'ufficio de ragionieri del camarlingo generale. Rubrica VIII.

Gli sindichi e ragionieri del camarlingo generale siano tenuti, in virtù del presente statuto e per obbligo dell'ufficio loro, ogni sei mesi una volta, cioè la prima volta per tutto dì 15 di settembre e l'altra finito l'ufficio di detto camarlingo fra quindici dì (8), rivedergli la sua ragione e fargli mettere à entrata tutto quello che per qualsivoglia causa gli sarà pervenuto nelle mani per conto del suo camarlingato e vedere e fare vedere diligentemente /8v/ se, per condannagioni di danni dati ò altre pene ordinate dalli presenti statuti, gli fussi pervenuto nelle mani alcuna quantità di danari, e quella fargli mettere à entrata, sotto pena di soldi cinque piccioli per lira di tutto quello che scientemente consentiranno che resti adietro. Sieno tenuti farsi mostrare tutte le ricevute de pagamenti per lui fatti, altrimenti non gliene admettere, et advertischino

che non se gli faccino buone partite altre volte fatte buone ò casse. Et in somma l'ufficio loro sia d'invigilare e curare che la detta podesteria in dette ragioni non sia defraudata et aggravata contra il dovere, sotto pena di soldi cinque per lira di tutto quello che scientemente e contra la verità faranno buono al detto camarlingo; delle quali pene il quarto sia dello accusatore, il quarto del podestà che condannerà e risquoterà, il quarto della detta podesteria e il resto del fisco e camera ducale. Habbino per salario dalla detta podesteria e suo camarlingo lire una piccioli per uno, come hanno havuto fino al presente giorno, e non più in modo alcuno.

Dell'elettione et ufficio del cancelliere. Rubrica VIII.

Il cancelliere della detta podesteria si habbi à elleggere e vincere per partito del consiglio di essa; sia l'ufficio di detto cancelliere di tenere buono e diligente conto di tutte le scritture di detta podesteria, registrare fedelmente al libro de partiti tutte le deliberationi e partiti e tratte di ufficii et ufficiali della detta podesteria, giuramenti de stimatori, sodi del camarlingo generale e delli rettori de communi e popoli di essa; tenere buon conto di tutte le polize de pagamenti che in virtù de presenti statuti fussino fatti nelle mani del camarlingo e quelle, se /9r/ detto cancelliere fussi il cavaliere del podestà, lasciare al suo successore ò al gonfaloniere; rivedere insieme co ragioneri e scrivere le ragioni de camarlinghi e rettori della detta podesteria e communi e popoli di quella, non admettere loro i pagamenti senza ricevuta e senza giusta causa, specificare nelle partite dell'entrata et uscita la causa di ciascuna chiaramente, non consentire che in dette ragioni si commetta fraude alcuna, e invigilare con tutto l'ingegno suo che in dette ragioni la detta podesteria e communi e popoli di essa non sia aggravata contra il dovere. Et in somma l'ufficio suo sia di essere diligente, solcito e fedele in tutte le cose che concernono l'ufficio suo. Habbi di salario dalla detta podesteria e suo camarlingo, ogni sei mesi, lire otto piccioli e non più e per rivedere le ragioni et accettare e notare al libro de partiti gli sodi del camarlingo e rettori della detta podesteria e communi e popoli di essa, e darne copia, habbi quello che è stato solito fin qui et apparisce per li libri delle ragioni di detti camarlinghi e rettori, e non più.

De rettori de communi e popoli della detta podesteria. Rubrica X.

Sieno tenuti e rettori de communi e popoli della podesteria di Mangona pigliare l'ufficio loro il primo dì di marzo ciascun'anno e per tutto dì dieci del detto mese comparire inanzi al cancelliere della detta podesteria e dare dua sufficienti mallevadori per l'administratione del loro ufficio, sotto pena di lire tre piccioli (9) per qualunque /9v/ rettore non darà detti mallevadori fra 'l detto termino, applicati come di sotto. Sieno tenuti pagare à tempi gli debiti de loro communi ò popoli, sotto pena di pagarne le spese di loro proprio. Debbono, fra quindici giorni (10) dopo la fine de loro ufficii, farsi rivedere le loro ragioni à ragioneri di detti communi e popoli et à quelli rendere conto fedele della loro administratione, sotto pena di lire cinque (11) per ciascuno di detti rettori che fra 'l detto termino non harà rimesso la sua ragione; nelle quali pene il podestà gli possa e debba condannare ex officio e di più astringerli all'osservanza del presente statuto; delle quali pene il quarto sia del podestà che

condennerà e risquoterà, il quarto del fisco e camera ducale, il resto della detta podesteria. Circa gli loro salarii, rifiuti, divieti e restituzioni si osservino le leggi de magnifici signori nove conservatori della iurisdittione e dominio fiorentino, e così circa le trasgressioni loro non nominate nel presente statuto e circa gli altri loro obblighi.

Del giuramento del podestà Rubrica XI.

Il podestà della detta podesteria sia tenuto, il primo giorno che arriverà in quella et avanti cominci l'ufficio suo, presentarsi insieme col suo cavaliere avanti al gonfaloniere della detta podesteria et à quello presentare le lettere testimoniali della sua tratta, secondo gli ordini; le quali lettere si habbino à leggere pubblicamente nella chiesa di Barberino per il cancelliere, e dopo la lettura di dette lettere il detto podestà e suo cavaliere siano tenuti, à delatione del detto cancelliere, giurare per gli santi evangelii di Dio, /10r/ toccando corporalmente le scritture con le mani, di osservare e fare osservare à buono e sano intelletto gli presenti statuti e ciascuno di essi, remosso da loro e ciascuno di loro odio amore, timore, prezzo, prieghi e qual si voglia altra humana gratia, et havere per raccomandate le ragioni delle vedove, pupilli et orfani; et in somma di osservare tutte le cose alle quali sono tenuti in virtù del loro ufficio. Dopo il quale giuramento il detto podestà col suo cavaliere si trasferiscano personalmente nel palazzo della loro solita residentia e quivi, invocando il nome della individua e tremenda Trinità, comincino felicemente il loro ufficio.

Dell'ufficio del podestà. Rubrica XII.

L'ufficio del podestà di Mangona sia di tenere e conservare in pacifico stato e sotto la iurisdittione e dominio dello illustrissimo et eccellentissimo signore il signore Cosmo de Medici, di Firenze e Siena invittissimo duca, e de suoi successori, le ragioni, honori, ufficii et huomini della detta podesteria e rendere ragione egualmente al povero et al ricco, secondo la forma de presenti statuti, e dove questi mancassino, secondo la forma delii statuti del commune di Firenze; e sedere tutti gli giorni iuridichi et hore debite al banco della ragione e quivi non denegare l'udienza sua à persona alcuna che ne habbi di bisogno, ma quella benignamente prestare. Debba essercitare l'ufficio suo personalmente e non per substituto, non possa pernottare fuori di detta podesteria in modo alcuno durante l'ufficio suo. Stia contento al /10v/ salario ordinatoli secondo gli ordini della città di Firenze, et altro per suo salario domandare non possa nè ricevere dalla detta podesteria e communi, popoli et huomini di essa, salvo che quanto gli è concesso per suoi diritti et altri emolumenti in virtù delli presenti statuti et ordini della città di Firenze ò di alcuno magistrato di essa. Sia tenuto nella fine dell'ufficio suo insieme col suo cavaliere e famiglia stare tre dì continui à sindacato sotto gli sindichi, tratti e deputati à sindacarlo secondo la forma de presenti statuti, e inanzi à quelli render conto della sua administratione e rispondere à chiunque di lui si querelassi e giurare e dare mallevadori secondo gli ordini, e nelle cose concernenti l'ufficio di detti sindichi ubbidire à loro commandamenti e rendere loro conto di tutte le masseritie del palazzo che gli saranno

state consegnate per inventano; e contrafacendo ad alcuna delle cose disposte nel presente statuto caggia nelle pene imposte dalli ordini del commune di Firenze.

Della balia del podestà. Rubrica XIII.

Se il podestà e suo cavaliere commanderanno ad alcuno che non si parta della loro corte senza licentia et egli non ubbidirà, lo possino e debbino condannare in lire cinque piccioli; se manderanno commandamento ad alcuno che comparisca alla presentia e corte loro per rendere testimonianza di cosa alcuna et egli sarà stato trovato in persona dal messo e non comparirà il dì assegnatoli nel commandamento, il podestà e suo cavaliere lo possino e debbino condannare in lire cinque piccioli, salvo sempre gli giusti impedimenti à dichiarazione del podestà; ma se il commandamento gli sarà stato lasciato à casa, non /11r/ possi essere condannato, se non dopo il secondo commandamento. Possino ancora condannare tutti gli trasgressori de presenti statuti nelle pene ordinate da quelli, salvo che ne casi ne quali la cognitione delle trasgressioni fussi attribuita ad altro ufficio ò magistrato secondo la forma de presenti statuti; le condannagioni delli soprascritti che non ubbidiranno e tutte le altre condannagioni ordinate dalli presenti statuti e non applicate nominatamente siano applicate per un quarto al podestà che condennerà e risquoterà, per li resto al fisco e camera ducale.

Quanto debbi havere il podestà per fogli, cera e inchiostro. Rubrica XIII.

Il podestà di Mangona habbi dalla detta podesteria e suo camarlingo ogni sei mesi, per fogli, cera, inchiostro e penne lire Otto piccioli come hà havuto fin qui; la quale somma il camarlingo possi pagare in virtù del presente statuto senz'altro stantiamiento. E detto podestà non possa domandare, nè ricevere più per detto conto in detti sei mesi sotto pena di lire cinque piccioli; e il camarlingo, pagando più s'intenda havere pagato di suo proprio e non di quello della podesteria.

Quanto possi fare spendere il podestà in acconcimi del palazzo. Rubrica XV.

Il podestà sopradetto possi et à lui sia lecito spendere della pecunia di essa, ogni sei mesi, lire dieci piccioli in acconcimi del palazzo necessarii, le quali si habbino à pagare dal camarlingo generale con la poliza del podestà à chi harà dato robba ò opre per gli acconcimi pre/1 1v/detti e più non possi fare detto podestà spendere senza stantiamiento del consiglio, sotto pena di lire cinque piccioli, nè il camarlingo pagare sotto pena di pagare di suo proprio.

Dell'ufficio de sindichi del podestà. Rubrica XVI.

Gli sindichi, che per li tempi saranno tratti secondo la forma delli presenti statuti à sindacare e tenere à sindacato il podestà, debbino il primo d'l che detto podestà, suoi ufficiali e famiglia si constitueranno à sindacato fare pubblicamente bandire sulla piazza di Barberino che chiunque havessi ricevuto torto ò ingiustitia alcuna dal detto podestà ò suoi ufficiali e famiglia, 6 fussi loro creditore di alcuna somma di danari ò altro, debba fra dua di prossimi futuri comparire avanti à detti sindichi à fare la sua petitione. E se fra detto tempo alcuno comparirà à querelarsi del detto podestà ò suoi

ufficiali e famiglia ò à dimandare loro cosa alcuna, debbano detti sindichi procedere sopra dette querele e petitioni sommariamente e condannare ò assolvere detto podestà, suoi ufficiali e famiglia secondo trovaranno per iustitia convenirsi, e fare che il podestà renda conto, à chi sarà deputato à tenere l'inventano delle massentie del palazzo, di tutte le cose che gli saranno state consegnate. Dopo le quali cose, se trovaranno che il detto podestà, suoi ufficiali e famiglia habbino administrato l'ufficio loro legalmente e secondo la forma de presenti statuti, debbino dare loro la lettera e fede del ben servito loro; la quale lettera /12r/ non possino senza giustissima causa denegarli, sotto pena di lire venticinque per ciascuno di loro applicata al fisco e camera ducale, e ne sieno sottoposti à conservadoni delle leggi della città di Firenze. Habbino di salario detti sindichi lire tre piccioli per ciascuno, come hanno havuto fin qui, e non più.

Dell'elettione et ufficio del notaio de sindichi. Rubrica XVII.

L'elettione del notaio e cancelliere del sindacato del podestà si spetti alli sindichi sopradetti; sia l'ufficio di detto notaio di scrivere e rogarsi di tutte le inquisitioni, querele, giuramenti, risposte, sodi, sententie et altri atti che occorreranno farsi circa tale sindacato, et habbi per sua fatica lire quatro piccioli, come hà havuto fin qui, e non più in modo alcuno.

Dell'elettione de messi. Rubrica XVIII.

In detta podesteria siano sempre dua messi al servizio della corte del podestà di quella, la elettione de quali, quando per morte ò per altra causa occorrerà eleggersene alcuno, si spetti al consiglio publico e generale di essa e faccisi in presentia e di consenso del podestà che per li tempi sarà; li quali messi così eletti debbino, inanzi che comincino à essercitare il loro ufficio, comparire inanzi al podestà, gonfaloniere e cancelliere della detta podesteria, ragunati insieme nella udienda del detto signore podestà, e nelle mani del cancelliere, come publica persona accettante per detta e in nome di detta podesteria, giurare solennemente, toccando le scritture con le mani, di esser/12v/citare fedelmente e senza fraude alcuna il loro ufficio, rapportare il vero, e in somma osservare e, giusta lor possa, fare osservare gli presenti statuti e loro continentie, remosso da loro e ciascun di loro odio, amore timore, prezzo, prieghi e qual si voglia altra humana gratia.

Dell'ufficio de messi. Rubrica XVIII.

L'ufficio di detti messi sia di andare e fare tutte e singole le citationi e richieste, comandamenti, notificazioni, protesti, gravamenti, catture e sequestri che il podestà e suo cavaliere gli commanderanno che faccino, à petitione di qual si voglia persona, comune, magistrato collegio ò compagnia, e fatte le dette cose, farne relatione fedelmente al detto podestà e suo cavaliere; portare e consegnare tutti gli pegni che faranno al depositano della detta podesteria; siano tenuti à requisitione del gonfaloniere richiedere il consiglio ogni volta che occorrerà e ragunato detto consiglio, raccorre i partiti di quello coperti e presentarli al podestà, gonfaloniere e cancelliere, andare à richiedere chi gli sarà commesso dal detto consiglio. Et in

somma l'ufficio loro sia di ubbidire à tutti gli comandamenti del podestà e suo cavaliere et osservare tutto quello à che son tenuti in virtù del loro ufficio e de presenti statuti ò alcuno di essi.

Del salario de messi. Rubrica XX.

Atteso quanti disagi e fatiche sopportino detti messi e quanta sia la carestia delle robbe da vivere e quanto sia piccolo il salario che hanno havuto /13r/ fin qui, cioè lire sei piccioli il mese, però statuirono et ordinarono che da qui inanzi ciascuno di detti messi habbi ad havere di salario lire sette piccioli il mese e non più; le quali habbino à risquotere da chi et in quel modo che hanno riscosso fino al presente giorno, et oltra al detto salario habbino per le loro fatiche e gite le infrascritte somme di danari, cioè : per la prima richiesta che faranno ad alcuno che venga à vedere richiami à lui posti, soldi uno piccioli; per ogni altra richiesta, ò in scrittis ò à parole, soldi dua piccioli per ciascuno e per ciascuna volta; per ogni notificatione che porteranno à soldati danari quatro piccioli; per ogni protesto, notificatione ò comandamento che si habbi à distendere al civile del podestà, soldi tre piccioli; per ogni altro comandamento soldi dua; per ogni staggina e notificatione e raccomandatione e bando di essa, soldi sette in tutto; per ogni gravamento che faranno per commissione di alcuno magistrato della città di Firenze sieno pagati secondo gli ordini del commune di Firenze; per ogni altro gravamento che faranno à stanza di alcuno commune, popolo ò villa, luogo, università, compagnia ò persona particolare le infrascritte somme, da dividersi da loro per metà col garzone del podestà se il gravamento si farà per la somma di lire dieci ò da indi in giù, habbino soldi tre per gravamento; da lire dieci exclusive fino à lire venticinque inclusive habbino soldi cinque per gravamento; da lire venticinque exclusive in ogni somma habbino soldi Otto piccioli E non possino pigliare più che le soprascritte somme, sotto pena di lire cinque per ciascuno di detti messi e garzoni e per ciascuna volta, applicati per un quarto al notificatore e per il resto al fisco e camera du/13v/cale; e detti pagamenti e premii pigliare in modo alcuno non possino inanzi che habbino fatto l'essequutione, e caso che il pegno ò gravamento che faranno non sia stimato e vaglia almeno i dua terzi della somma per la quale haranno à gravare, non possano pigliare per detti gravamenti cosa alcuna, sotto la detta pena applicata come di sopra, e il depositano in detto caso non gli paghi.

Che alle relationi de messi si presti fede. Rubrica XXI.

Il podestà e suo cavaliere siano tenuti e debbano prestare e dare piena fede e credere alle relationi fatte loro da messi giurati e pubblici della detta podesteria, circa le citationi e tutti gli altri atti spettanti all'ufficio di detti messi; e in virtù di dette relationi procedere nelle cause pendenti avanti al loro tribunale.

Che le richieste si faccino un dì per l'altro. Rubrica XXII.

Tutte le richieste che si haranno à fare per un giorno deputato, come à vedere giurare testimoni, produrre ragioni, udire sententia et altri simili atti, si debbino per li messi della detta corte fare almeno un giorno inanzi al giorno che il citato e richesto harà à

comparire et altrimenti fatte non vaglino e non tenghino; e in virtù di esse altrimenti fatte non si possa procedere absente il richiesto.

Delle citationi de forestieri. Rubrica XXIII.

I forestieri non habitanti in detta podesteria e gli vagabondi che non hanno casa et habitatione /14r/ ferma in quella siano citati per li messi della detta corte à suono di tromba e con alta e intelligibile voce inanzi alla porta del palazzo di detto signore podestà ,con affiggere e lasciare affissa à detta porta una cedula continente à petitione di chi detta richiesta sarà fatta e il termino nel quale il citato harà à comparire e per che causa. E le richieste fatte secondo la forma del presente statuto vaglino e tenghino, et altrimenti fatte sieno di nessuno valore.

Quali citationi si possino fare ogni dì. Rubrica XXIII.

Ogni volta che nelle cause pendenti avanti al tribunale di detto signore podestà si procederà per via di libello, allhora e in quel caso le citationi si habbino à fare in dì utile, iuridico e non feriato, et altrimenti fatte non vaglino e non tenghino; ma ne richiami e petitioni e tutte le altre cause nelle quali non si procederà per via di libello, le citationi si possino fare ogni e qualunque giorno etiam feriato, e così fatte vaglino e tenghino, e in virtù di quelle si possa procedere nelle cause in virtù del presente statuto.

Del divieto de garzoni del podestà. Rubrica XXV.

Item, per obviare à molti inconvenienti et ingiustitie che nascano dalle molte pratiche che fanno i garzoni in detta podesteria per starvi con più di un podestà e per essere del paese, però statuirono che da qui inanzi gli garzoni, che serviranno per birri gli detti podestà non possino essere /14v/ della podesteria di Mangona, e il loro divieto sia il medesimo che del podestà. E il predetto ordine cominci subito dopo la partita del presente signore podestà di Mangona, Simone di Bartolomeo Mormorai. E gli garzoni che staranno in detta podesteria à servire contra la forma del presente statuto, incorrano ipso facto in pena di lire dieci per ciascuno, applicati per un quarto al notificatore e per il resto al fisco e camera ducale. /15r/